ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

Nell'interesse del dott. **Giglia Giovanni** nato a Palermo in data 22.02.1969 e residente a Favara nella via Aldo Moro n. 56 (c.f. GGL GNN 69B22 G273Q), n.q. di titolare dell'omonima azienda agricola rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G - PEC:girolamorubino@pec.it; fax. N. 091 6527233), e Giuseppe Impiduglia (C.f. MPD GPP 81T10 A089A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio legale Rubino;

CONTRO

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 8- Ispettorato dell'Agricoltura – Catania, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- Della ditta **Riolo Giuseppe Maria,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Della ditta **Russo Maria Assunta** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- Del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910/18 del 10 agosto 2018, con il quale "*sono approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p. 25) e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n. 2), delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili"* nella parte in cui include la domanda della ditta ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* anziché nella posizione n. 125 (con un punteggio pari a 70) dell'elenco *"delle domande di sostegno ammissibili";*

- Del paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*, ove inteso che il termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (*rectius* dagli elenchi provvisori) anche per le ditte che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili) e che sono – di contro - inserite negli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e/o non ammissibili;

- Per quanto possa occorrere del paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*, ove inteso nel senso di prevedere che il termine perentorio per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (*rectius* dagli elenchi provvisori) anche per le ditta che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili) e che sono inserite negli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e/o non ammissibili;

- Per quanto possa occorrere, del Decreto del Dirigente del Servizio 2 n.

3507 del 16/11/2017, con il quale sono stati *"approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno…"* nella parte in cui include la domanda della ditta *"Giglia Giovanni"* nell'elenco delle domande non ricevibili;

- Per quanto possa occorrere, del Decreto 3911 del 5.12.2017, con il quale sono state apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17 e sono stati riapprovati *"gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno…"* nella parte in cui includono la domanda della ditta *"Giglia Giovanni"* nell'elenco delle domande non ricevibili;
- Per quanto possa occorrere, del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25/06/2018, di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al *"PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* nella parte in cui include la domanda della ditta ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* anziché nell'elenco *"delle domande di sostegno ammissibili"* (con un punteggio pari a 70);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, sono state approvate le *"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali"* per il PSR 2014/2020.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6470 del 24/10/16, sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".*

Successivamente è stato pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/20 il bando della sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".*

Entro i termini prescritti, la ditta ricorrente provvedeva ad inoltrare la propria domanda di partecipazione.

Il progetto presentato dalla ditta ricorrente prevede l'acquisto di terreni sui quali realizzare l'investimento.

Con il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 3507 del 16/11/2017, venivano *"approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità e delle domande di sostegno escluse…."* e la domanda della ditta ricorrente veniva inserita nell'elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione: *"manca copia della richiesta autorizzazione/concessione all'utilizzo delle acque reperite o invasate, manca autocertificazione o perizia giurata di stima del valore dei terreni oggetto di acquisto; manca parte della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la convalida dei punteggi".*

Con successivo Decreto 3911 del 5.12.2017 pubblicato il 07.12.2017, venivano apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17 ma, anche nel nuovo Decreto, la ditta ricorrente veniva inserito nell'elenco delle domande non ricevibili con la medesima motivazione.

La ditta odierna ricorrente, ritenendo erronea l'esclusione della domanda dall'elenco delle domande di sostegno ammissibili, con apposita memoria procedimentale chiedeva all'amministrazione resistente di procedere a *"riesaminare la domanda* (della ditta Giovanni Giglia) *e a collocarla tra le domande ammissibili, meritevoli di finanziamento"***.**

La P.A., nonostante le precise deduzioni contenute nella summenzionata memoria, non provvedeva prontamente a rettificare la summenzionata graduatoria provvisoria nè a comunicare alla ditta ricorrente le determinazioni assunte in ordine alla citata memoria.

Pertanto, non avendo ricevuto alcun riscontro, la ditta ricorrente – a soli fini collaborativi - depositava in data 05.06.2018 la quasi totalità della

documentazione relativa alla cantierabilità. In particolare, l'unico documento relativo alla cantierabilità non prodotto in data 05.06.2018 era il permesso di costruire.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25/06/2018, venivano approvati gli elenchi regionali definitivi relativi al *"PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* e la domanda della ditta ricorrente veniva inserita nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* (allegato 2) anziché nell'elenco *"delle domande di sostegno ammissibili"* (allegato 1 al citato DDG n. 1501/18).

Successivamente, e quando erano ancora pendenti i termini per impugnare il DDG n. 1910/18, la P.A., con DDG n. 1910/18 del 10 agosto 2018, approvava, *"**in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2018,** gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p. 25) e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n. 2), delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili"* .

Anche nel summenzionato DDG n. 1910/18 del 10 agosto 2018 la domanda della ditta ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* (allegato 2) anziché nell'elenco *"delle domande di sostegno ammissibili"* con un punteggio pari a 70 (allegato 1 al citato DDG n. 1910/18).

In particolare, dall'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* risulta che la domanda è stata ritenuta non ammissibile con la seguente motivazione *"il permesso di costruire… non è stato presentato entro i termini previsti"* ossia entro il termine previsto dal paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica

sottomisura 4.1 che espressamente dispone: *"Qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti prima dell'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria".*

Tuttavia, l'inserimento della domanda ricorrente nell'elenco delle domande inammissibili è avvenuta senza tenere conto che: A) il predetto termine di "*180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria"* non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie giacchè la ditta ricorrente non era stata utilmente inserita in tale graduatoria (essendo inserita nell'elenco delle domande non ricevibili); B) il paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 non sanziona con l'inammissibilità della domanda la mancata presentazione dei documenti relativi alla cantierabilità entro il termine di "*180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria".*

Donde il presente atto che si affida ai seguenti

MOTIVI

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 5 LETTERA C) E 16.3 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA SOTTOMISURA 4.1

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI PROPORZIONALITA'.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTI DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come chiarito in punto di fatto, con Decreto n. 3507/17, l'Amministrazione regionale pubblicava la graduatoria provvisoria (*recte* gli elenchi provvisori) relativi alla procedura per cui è controversia .

Con successivo Decreto 3911 del 5.12.2017, venivano apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17, e veniva ripubblicata la pubblicava la graduatoria provvisoria (*recte* gli elenchi provvisori) relativi alla procedura per cui è controversia.

La domanda della ditta ricorrente non veniva inserita nella graduatoria delle domande ammissibili ma nell'elenco provvisorio delle domande *"non ricevibili"*.

Ritenendo tale esclusione illegittima la ditta ricorrente, con apposita memoria procedimentale, chiedeva all'amministrazione resistente di *"riesaminare la domanda* (della ditta Giovanni Giglia) *e a collocarla tra le domande ammissibili, meritevoli di finanziamento"***.**

La P.A. non comunicava alla ditta ricorrente il reclamo dalla stessa presentato né procedeva alla ripubblicazione della graduatoria provvisoria ma si limitava a pubblicare la graduatoria definitiva (cfr. DDG 1501/18 poi sostituito dal DDG. 1910/18).

Nella summenzionata graduatoria definitiva – da ultimo approvata con DDG n. 1910/18 del 10 agosto 2018 - la domanda della ditta ricorrente risulta inserita nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* in quanto non sarebbe stato presentato "*il permesso di costruire… entro i termini previsti"* .

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che, a seguito dell'istanza di riesame, la domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente – prima ritenuta irricevibile – è stata poi ritenuta ricevibile, esaminata, valutata (con l'attribuzione di un punteggio pari a 70); tuttavia, tale domanda non è stata ritenuta ammissibile attesa l'asserita mancanza presentazione di uno dei documenti relativi alla cantierabilità ("*permesso di costruire"*) entro il termine *"di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria"* previsto dal paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1.

Il summenzionato paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 dispone: "*Qualora l'investimento preveda*

l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti prima dell'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria"

Orbene, i provvedimenti impugnati, laddove inseriscono la domanda della ditta ricorrente nell'elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono palesemente illegittimi.

Ed invero, a fronte dell'accertamento dell'erroneità dell'inserimento della domanda della ricorrente nell'elenco delle domande non ricevibili, la P.A. avrebbe dovuto, alternativamente,: A) comunicare alla ditta l'accoglimento della propria istanza di riesame facendo decorrere da tale comunicazione il citato termine di 180 giorni; B) procedere a ripubblicare una graduatoria provvisoria – così come avvenuto precedentemente (cfr. Decreto 3911 del 5.12.2017, con il quale venivano apportate piccole rettifiche al precedente Decreto n. 3507/17 e veniva ripubblicata la pubblicava la graduatoria provvisoria) - inserendo la domanda della ditta ricorrente tra quelle ammissibili e facendo in tal modo decorrere **da tale pubblicazione** il termine per la presentazione dei documenti relativi alla canteriabilità.

Tuttavia, una volta ritenuto, realisticamente per ragioni di celerità, di non ripubblicare una nuova graduatoria provvisoria, la PA avrebbe dovuto, comunque, garantire alla ditta ricorrente di avere un termine di 180 giorni (dalla conoscenza della ricevibilità della propria domanda) per presentare la documentazione attestante la cantierabilità (ossia lo stesso termine assegnato agli altri concorrenti che, invece, erano stati correttamente collocati nella citata graduatoria provvisoria).

Ed invero, la P.A. non procedendo a ripubblicare una nuova graduatoria provvisoria né ad assegnare alla ditta ricorrente un nuovo termine per depositare la documentazione attestante la cantierabilità, ha fatto gravare sulla ricorrente le conseguenze di un proprio errore (ossia dell'inserimento della stessa nell'elenco delle domande non ricevibili).

Ed invero, ove già a dicembre 2017, la domanda della ricorrente fosse stata inserita tra le domande ricevibili e ammissibili – certamente la ditta ricorrente si sarebbe attivata per conseguire la documentazione comprovante la cantierabilità e avrebbe potuto produrla entro il termine prescritto.

Si rileva, al riguardo che in fattispecie analoga Codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza n. 905/18 datata 08/10/18: A) ha ritenuto *"non implausibili le censure con le quali la parte ricorrente lamenta che il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la presentazione del progetto cantierabile, non poteva decorrere se non dal momento della decisione in ordine all'istanza di revisione del provvedimento dell'amministrazione che, in un primo momento, aveva dichiarato l'irricevibilità della sua domanda, decisione che tuttavia non è stata mai comunicata alla ricorrente";* B) ha ordinato alla P.A. di procedere al *"riesame della domanda alla luce delle censure dedotte in ricorso ai fini della rimessione in termini e del vaglio della sua ammissibilità, nel termine di giorni quaranta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza".*

Appare, inoltre, necessario rilevare come il più volte citata paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 -, laddove prevede per la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità un termine rispettivamente di 180 giorni decorrenti "*dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria",* vada inteso nel senso che tale termine decorre solo per i soggetti utilmente inseriti nella citata graduatoria provvisoria (ossia per i soggetti che sono inseriti nell'elenco delle domande ammesse) e non anche per i soggetti – che come la ditta ricorrente - non sono utilmente inseriti in tale graduatoria ma risultano inseriti negli elenchi delle domande non ricevibili.

Ed invero, la citata disposizione persegue evidentemente la finalità di agevolare i concorrenti e di evitare agli stessi di richiedere e ottenere tutti i documenti relativi alla cantierabilità (sostenendo i relativi costi) prima di

avere contezza nell'inserimento nella graduatoria provvisoria. Per tale ragione è stata prevista la possibilità di produrre i documenti comprovanti la cantierbilità entro un termine di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria ossia una volta avuta contezza della ricevibilità e ammissibilità della propria domanda.

Del resto, la summenzionata disposizione, ove intesa nel senso che il termine per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra, in ogni caso, dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (*rectius* dagli elenchi provvisori) anche per le ditta che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi dei soggetti ammessi) ma risultano inserite negli elenchi delle domande non ricevibili, sarebbe illegittima per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento e ove così intesa, mercè il presente atto, la si impugna.

Si rileva, inoltre, che la declaratoria di inammissibilità della domanda della ditta ricorrente si pone in evidente contrasto con il generale principio di tipicità delle cause di esclusione/inammissibilità in ossequio del quale un concorrente può essere escluso (o, comunque, la sua domanda può essere dichiarata inammissibile) solo in presenza di una disposizione che lo preveda espressamente.

Ed invero, le cause di esclusione (o di inammissibilità della domanda) non possono essere che quelle tassativamente indicate dalla legge o dal bando.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che ***"Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in***

ordine alle cause di esclusione…" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 4 0413/01/2015).

Ebbene, il più volte citato paragrafo 5 lettera C) prevede che *"E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria… Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando…**Qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti prima dell'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria".***

Dal chiaro tenore letterale delle summenzionate disposizioni emerge che vi siano discipline diverse a secondo che il progetto preveda o meno l'acquisto di terreni.

Solo per i progetti per i quali non sia previsto l'acquisto dei terreni la presentazione dei documenti della cantierabilità (progetti per i quali è, peraltro, fissato un termine di 90 giorni anziché di 180 giorni) è "*condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno" e "Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile".*

Analoga previsione non è stata introdotta per i progetti che prevedono "*l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento"* con la conseguenza che non può essere dichiarata l'inammissibilità di tali progetti per mancata presentazione - entro il citato termine di 180 giorni - della documentazione relativa alla cantierabilità.

Si rileva, infine, che l'esclusione della ditta ricorrente appare, peraltro, contraria al principio di proporzionalità.

Ed invero, *"il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all'interesse pubblico, richiedendo, quindi, l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessarietà dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato*" (TAR Lazio - Roma, SEZ. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Donde l'illegittimità sotto i superiori profili degli atti impugnati.

SUL DANNO

Il presente gravame appare senz'altro assistito dal prescritto *"fumus boni iuris"*.

E' evidente anche il *periculum in mora*.

La mancata sospensione dei provvedimenti impugnati determinerebbe, infatti, l'estromissione della società ricorrente dall'aiuto per cui è controversia e la perdita dell'opportunità della stessa di ottenere un consistente finanziamento per sviluppare la propria attività di impresa; il tutto con evidenti conseguenze pregiudizievoli sia per l'interesse della ricorrente che per l'interesse pubblico alla corretta gestione di finanziamenti pubblici.

Al riguardo, la giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha ritenuto sussistente il *"periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente*" (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14, cfr. anche TAR I ordinanza n. 905/18 del 08/10/18).

Peraltro, l'interesse della società ricorrente ben potrebbe essere contemperato con l'interesse pubblico ad "*utilizzare tempestivamente le risorse disponibili oggetto del Programma di Sviluppo Rurale"* accogliendo, come avvenuto in fattispecie analoga (e relativa al "*PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*) *"**la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva***

della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa, fatta salva la valutazione del punteggio da parte dell'amministrazione…" (TAR Sicilia Palermo sez. I ordinanza n. 774/18 del 14.09.2018).

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

In sede cautelare, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, con salvezza di ogni altro diritto.

Il contributo unificato è dovuto in misura ordinaria.

Li

Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino

Firmato digitalmente da Girolamo Rubino
Data: 2018.10.29 18:57:08 +01'00'

Avv. Giuseppe Impiduglia